

Pubblicato il 24/07/2017

N. 03132/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 03807/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3807 del 2017, proposto da:

Federica Carloni, Stefania Catoni, Luca D'Antonio, Giovanni Pesari, Davide Ruffilli, Sara Vecchietti, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis C.F. DNGNTN81C02L117E, Carlo Viola C.F. VLICRL71S29I921P, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

*contro*

Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata,

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Rosanna Attioli, Giulio Proietti, Stefania Fagiolo non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 11559/2016, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e/o la riforma, previa concessione di idonea misura cautelare della sentenza ex art 60 CPA n. 11559/2016 del 17.11.2016, depositata in data 21.11.2016 (ad oggi non notificata) (doc. 1), con cui il TAR del Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, ha respinto il ricorso n. 11258/2016, con cui gli odierni appellanti avevano richiesto, previa concessione di idonea misura cautelare, l'annullamento: “1) del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.495 del 22.6.2016, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto, per i soggetti abilitati con i TFA, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a partire dall'a.s. 2016/17. 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico

Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Nezza in delega dell'avv.ti Carlo Viola e Antonio De Angelis e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto che, ad un primo esame, l'appello pare assistito da consistenti elementi di *fumus*, stante la gravità del pregiudizio risentito dai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alla procedura d'aggiornamento della graduatoria per cui è causa.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**